



ALLEGATO *A* ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. *65* del *31/05/2011* c.c.
di *4* fogli

Comune di Torri di Quartesolo



VIA ROMA, 174
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
CODICE FISCALE - PARTITA IVA : 00530900240

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'

*appendice al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- art. 89 T.U.E.L. n. 267/2000 -*

ADOZIONE: Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 in data 23.12.2010

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO	3
ARTICOLO 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO	3
ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL S.P.R.	3
ARTICOLO 5 - COPERTURA ORARIA ASSICURATA DAL S.P.R.	4
ARTICOLO 6 - PROGRAMMAZIONE DEL S.P.R. - TURNAZIONI	5
ARTICOLO 7 - SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO – EQUIPAGGIAMENTO E DOTAZIONE DEL PERSONALE IN REPERIBILITA'	5
ARTICOLO 8 - ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL S.P.R.	5
ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITA' DI REPERIBILITA'	6
ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER EFFETTUAZIONE INTERVENTI IN EMERGENZA	6
ARTICOLO 11 - NORMA FINALE	7
ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE	7

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento del servizio di reperibilità e pronto intervento per eventi urgenti ed imprevedibili, come meglio specificati all'art. 2.

ARTICOLO 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Pronta Reperibilità, di seguito denominato S.P.R., costituisce servizio essenziale dell'Ente e come tale viene disciplinato, assumendo priorità rispetto a tutti gli altri servizi d'istituto del Comune.
2. Esso viene istituito per far fronte ad interventi urgenti, imprevedibili ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, della salvaguardia della pubblica incolumità, della difesa del patrimonio del Comune e del rispetto di leggi e regolamenti, mediante il soddisfacimento delle improvvise necessità dell'Ente non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie.
3. E' esclusa dal S.P.R. ogni attività cui l'Ente possa adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia. Non sono ammesse chiamate in reperibilità per interventi programmabili nel tempo.
4. Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente incluso nel servizio di turno di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero periodo in cui è collocato in reperibilità le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.
5. Tali chiamate debbono essere motivate dalla indifferibilità ed urgenza dell'intervento e riferite solo ed esclusivamente alle attività ed esigenze riepilogate al successivo art. 3.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Per le finalità di cui al precedente art. 2, il S.P.R. è collocato nell'Area 4 Gestione e Pianificazione del Territorio.
2. Il S.P.R. opera per l'espletamento degli interventi individuati dal Comune di Torri di Quartesolo, tra i servizi di propria competenza o ad esso delegati, secondo i campi d'intervento di seguito specificati:
 - a) salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità degli itinerari principali dei centri abitati, o che rivestano particolare importanza ai fini della sicurezza;
 - b) incendi o crolli di edifici, pubblici o privati, prospicienti la pubblica via, per i quali si renda necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e tutela del patrimonio dell'Ente;
 - c) incidenti stradali con danni a strutture, intralci o rischi per la percorribilità delle strade.

ARTICOLO 4 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL S.P.R.

1. Il Servizio di Pronta Reperibilità è obbligatorio nei limiti e con le modalità previste nel presente regolamento.



2. Salvo diverso provvedimento del Sindaco, le funzioni di Responsabile del S.P.R. fanno capo al Responsabile dell'Area 4 Gestione e Pianificazione del Territorio.
3. Il Responsabile dell'Area 4 Gestione e Pianificazione del Territorio individuato quale Responsabile del S.P.R., riveste competenze di Coordinatore dell'attività di tutti i dipendenti in reperibilità, a prescindere dal fatto che gli stessi prestino la propria attività lavorativa presso l'area dallo stesso diretta.
4. Il Servizio di Pronta Reperibilità rientra tra le risorse attivabili dal C.O.C. (art. 4, lett. e del Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile).
5. Il Responsabile dell'Area Tecnica, nella sua qualità di Responsabile del S.P.R. individua i dipendenti che fanno parte del Servizio di pronta Reperibilità e tra questi i capi squadra.
6. Il S.P.R. viene espletato ricorrendo alla copertura dei turni con personale a tempo indeterminato e non, fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente, salva diversa volontaria adesione degli interessati.
7. I lavoratori inclusi nel Servizio di Pronta Reperibilità, dotati di profili professionali idonei non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dal CCNL e dalle disposizioni di servizio del Responsabile del servizio.
8. Possono far parte delle squadre del S.P.R. i dipendenti in possesso delle competenze ed abilità richieste in relazione al servizio e individuati dal Responsabile del S.P.R..
9. Ciascuna squadra è composta da non più di due addetti tra quelli di cui il S.P.R. dispone.
10. Ogni squadra ha un suo capo squadra individuato dal Responsabile del S.P.R.
11. Il Responsabile del Servizio di pronta Reperibilità provvede a disciplinare nel dettaglio i turni di reperibilità e a gestire gli eventuali cambi di turno.
12. *Il personale, durante il periodo di reperibilità, deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio. In caso di indisponibilità, per malattia o altro impedimento, ne dà immediata segnalazione al capo squadra che dispone per la sostituzione dello stesso su indicazione del Responsabile S.P.R.. In tal caso le rispettive indennità verranno proporzionalmente adeguate.*
13. In caso di chiamata, il dipendente in reperibilità deve essere in grado di raggiungere il posto ove si sia verificata l'emergenza nel minor tempo possibile e comunque nell'arco massimo di 30 minuti dalla chiamata.
14. Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile nei modi come sopra previsti, perde il diritto al compenso del relativo turno ed è soggetto a procedimento disciplinare.
15. *Non possono essere assegnati al turno di servizio di reperibilità i dipendenti in congedo ordinario e straordinario e in congedo parentale.*

ARTICOLO 5 - COPERTURA ORARIA ASSICURATA DAL S.P.R.

1. *Il S.P.R. opera per sette turni mensili dalle ore 00,00 alle ore 24,00, escluse le ore ordinarie e straordinarie di servizio, durante le quali gli interventi vengono gestiti direttamente dagli Uffici competenti. Tale limite potrà essere superato solo in caso di adesione volontaria dell'interessato alla sostituzione di altro addetto impossibilitato all'espletamento del proprio*

turno. In tal caso vale quanto riportato al comma 12 del precedente articolo per quanto riguarda il riproporzionamento delle rispettive indennità di reperibilità.

ARTICOLO 6 - PROGRAMMAZIONE DEL S.P.R. - TURNAZIONI

1. Il S.P.R. viene programmato annualmente dal Responsabile.
2. Il prospetto dei turni di reperibilità viene trasmesso al personale incaricato, al Sindaco e al Servizio Personale.
3. *eliminato*

ARTICOLO 7 - SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO – EQUIPAGGIAMENTO E DOTAZIONE DEL PERSONALE IN REPERIBILITA'

1. Salvo diversa disposizione operativa del Responsabile del S.P.R., il capo squadra in turno sarà dotato di telefono cellulare, mentre gli altri operatori devono comunicargli il recapito telefonico al quale sono reperibili.
2. Il personale operativo dovrà indossare vestiario in regola con le norme di sicurezza.
3. Qualora la struttura operativa dell'Amministrazione non sia in grado di risolvere l'emergenza con i mezzi di cui è dotata e si rendesse necessario l'intervento con attrezzature diverse, il Responsabile del Servizio può ricorrere a ditte esterne al fine di risolvere l'emergenza ed eliminare il pericolo per la pubblica incolumità, nell'ambito delle disponibilità finanziarie e comunque entro un limite di spesa pari ad € 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque euro), salvi eventuali interventi di somma urgenza.
4. Il personale chiamato ad intervenire è autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo ed è considerato a tutti gli effetti in missione, anche ai fini della copertura assicurativa che sarà di tipo kasco.

ARTICOLO 8 - ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL S.P.R.

1. Salvo diversa disposizione operativa del Responsabile del S.P.R., l'attivazione del servizio è stabilita dal capo squadra. Il medesimo, alla ricezione delle segnalazioni di emergenza, valuterà la situazione, adottando le misure ritenute più utili e opportune.
2. A tale scopo, verificata eventualmente la situazione sul luogo oggetto della segnalazione, predispone le modalità operative per risolvere l'emergenza attivando, se necessario, gli altri componenti della squadra. I componenti attivati dovranno raggiungere tempestivamente e, comunque, non oltre 30 minuti dalla chiamata, il luogo dell'intervento.
3. Per emergenze particolarmente complesse il capo squadra, sentito eventualmente il Responsabile del S.P.R., può richiamare in servizio anche altri addetti al S.P.R.
4. Il personale chiamato in servizio è tenuto a timbrare il badge presso il magazzino o la sede comunale più vicina al luogo dell'intervento. In caso ciò non sia possibile per oggettiva impossibilità, farà fede apposito modello compilato successivamente dall'interessato.



ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITA' DI REPERIBILITA'

1. Il S.P.R. viene compensato secondo la misura stabilita dal CCNL – EE.LL..¹
2. Il compenso è raddoppiato in caso di reperibilità cadente nel giorno di riposo settimanale (normalmente la domenica) e in giornata festiva infrasettimanale.
3. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente può scegliere di effettuare un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale, quindi il lavoratore dovrà comunque effettuare le 36 ore di lavoro, da ridistribuire nelle altre giornate della stessa settimana.
4. L'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
5. Per i titolari di P.O. che partecipano al S.P.R., l'indennità sarà ricompresa nell'indennità di cui all'art. 10 del N.O.P. del 31.03.1999.
6. A ciascun capo squadra sarà riconosciuta un'indennità il cui ammontare, sommato a quello delle indennità degli altri capi squadra, sarà pari all'indennità prevista dal CCDI per i capi settore.
7. L'indennità di reperibilità viene erogata mensilmente con riferimento ai turni effettuati nel mese precedente. Il Servizio Personale effettua mensilmente il conteggio delle ore effettive in turno ed il calcolo mensile dell'indennità di reperibilità per ogni dipendente addetto al servizio, per l'erogazione dei relativi compensi.
8. I maggiori oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità di reperibilità verranno finanziati ai sensi dell'art. 15 del CCNL 01.04.1999.

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER EFFETTUAZIONE INTERVENTI IN EMERGENZA

1. *In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene remunerata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, certificate dal Responsabile del Servizio sull'apposito modulo, secondo le tariffe vigenti, entro il mese successivo alla ricezione del modulo da parte del Servizio Personale.*
2. In alternativa, a richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, la prestazione in emergenza può essere compensata con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione della indennità di reperibilità.
3. In caso di chiamata, al personale coinvolto sono riconosciuti in misura forfetaria, 30 minuti di compenso per lavoro straordinario in più rispetto al tempo strettamente necessario per l'intervento, per il tragitto da casa fino al luogo di lavoro e ulteriori 30 minuti per il ritorno.
4. Ove l'intervento operativo in emergenza ricada in un giorno festivo il dipendente ha diritto al riposo compensativo corrispondente alle ore di effettiva prestazione lavorativa, da fruire entro 15 (quindici) giorni e comunque non oltre il bimestre successivo, oltre al pagamento del compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52 comma 2 lettera b) CCNL 14/09/2000.

¹ Art. 23, c. 1 e 4, CCNL 14.09.2000, come integrato dall'art. 11 CCNL 05.10.2001.

5. Annualmente, l'Amministrazione Comunale provvede a garantire che quota parte del budget contrattualmente fissato per remunerare le prestazioni oltre il normale orario di servizio, venga assegnato a copertura degli interventi espletati dai dipendenti impegnati nel S.P.R.

ARTICOLO 11 - NORMA FINALE

1. Il Responsabile del SPR, in presenza di gravi circostanze può derogare al presente Regolamento dandone giustificazione all'Amministrazione.
2. Il presente Regolamento, a decorrere dalla sua entrata in vigore, sostituisce tutte le precedenti disposizioni relative agli istituti disciplinati dai precedenti articoli.

ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.
2. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del S.P.R. invierà alla Giunta Comunale una relazione sulle eventuali problematiche emerse.



